

## *Per il diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo. La politica dell'Italia nel Corno d'Africa: Seminario di studi*

Per iniziativa del Centro di Studi e di Formazione sui Diritti dell'Uomo e dei Popoli dell'Università di Padova, si è svolto a Padova, nei giorni 5 e 6 febbraio 1988 nell'Aula "E" del Palazzo centrale dell'Università, il Seminario di studi "Per il diritto all'autodeterminazione del popolo eritreo. La politica dell'Italia nel Corno d'Africa".

Il seminario ha beneficiato del patrocinio del Consiglio Regionale del Veneto, della Provincia di Padova, del Comune di Padova e della collaborazione del Coordinamento nazionale dei comitati di solidarietà con il popolo eritreo, della Lega internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, di Mani Tese, dell'Associazione nazionale per la Pace.

Hanno tenuto relazioni: Daniel Jannes, dell'Ufficio europeo del Fronte Popolare di Liberazione dell'Eritrea; François Rigaux, professore di Diritto internazionale nell'Università Cattolica di Louvain - La Neuve, Presidente del Tribunale Permanente dei Popoli; Anna Maria Gentili, professore di Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici nell'Università di Bologna; Maria Cristina Ercolessi, ricercatrice al Centro di studi di politica internazionale (Cespi); Lionel Cliffe, Università di Leeds, Gran Bretagna; Antonio Papisca, professore di Relazioni internazionali, Direttore del Dipartimento di Studi Internazionali, Università di Padova.

Hanno partecipato circa 200 tra studenti, docenti, rappresentanti di associazioni nongovernative e un folto gruppo di eritrei.

Le tre sessioni in cui si è articolato il seminario sono state animate dagli interventi di: Elio Boscaini, Direttore di Nigrizia; Giancarla Codrignani, Associazione nazionale per la pace; Marco Mascia, Redattore capo di «Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli»; Tzeggai Mogos, Responsabile settore informazione del FPPE in Italia; Claudio Ragaini, Redattore capo di "Famiglia Cristiana"; Maria Giuseppina Scala, Coordinamento nazionale dei Comitati di solidarietà con il popolo eritreo; Gianni Tognoni, Istituto Mario Negri, Milano; Alessandro Zano-telli, Missionario; Graziano Zoni, Presidente di Mani Tese.

Ampio spazio è stato riservato alla discussione generale.

Le conclusioni dei lavori si riassumono nei seguenti punti.

## *1. Il caso Eritrea costituisce un problema internazionale*

a) Il conflitto fra il popolo eritreo e lo stato etiopico mette in pericolo la pace e la sicurezza internazionale, secondo le previsioni del Capitolo VII dello Statuto dell'Onu.

È un conflitto internazionale e non una guerra civile pur di rilievo internazionale.

b) Il conflitto in atto, anche per la sua parte più strettamente politico-strategica, è legato alla più vasta area di conflittualità del Corno d'Africa, ciò che accentua ulteriormente il rilievo internazionale del conflitto eritreo-etio-pico.

c) All'origine del conflitto guerreggiato eritreo-etio-pico sta l'inadeguato intervento della comunità internazionale negli anni 1949/1952, attraverso le Risoluzioni dell'Assemblea generale dell'Onu (in particolare, la Ris. 390 del 2 dicembre 1950) e le sottostanti intese diplomatiche fra stati quali, principalmente: l'Italia, la Gran Bretagna, la Francia, gli Stati Uniti.

Come noto, l'Onu "autoritativamente" stabilì la posizione istituzionale (regime federale) dell'Eritrea all'interno dello stato etiopico, senza però farsi carico, in termini altrettanto autoritativi, del controllo sull'osservanza delle sue risoluzioni-decisioni.

Questo onere non può non rimanere tuttora a carico dell'Onu, così come degli stati terzi più immediatamente coinvolti nelle vicende del Corno d'Africa.

d) L'internazionalità del caso Eritrea è inoltre evidenziata dalla situazione di sottosviluppo delle popolazioni coinvolte e dalle conseguenti necessità dell'aiuto internazionale in forma sia intergovernativa, sia nongovernativa.

e) C'è infine il problema dei profughi e del loro trattamento internazionale sulla base delle pertinenti norme di diritto internazionale umanitario.

f) Ad alimentare il carattere di internazionalità del caso sono, infine, da registrare l'attenzione crescente, pur se disomogenea, dell'opinione pubblica e le circostanziate prese di posizione in materia del Tribunale Permanente dei Popoli.

## *2. Legittimazione ad esercitare il diritto all'autodeterminazione*

a) Le popolazioni dell'Eritrea attualmente impegnate nella lotta per l'indipendenza hanno tutti i requisiti per essere considerate come "popolo", cioè come soggetto legittimato alla titolarità del diritto all'autodeterminazione quale sancito dall'articolo 1 dei due Patti internazionali, rispettivamente sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali.

Emerge con particolare evidenza il fatto che il popolo eritreo ha trovato una più accentuata coesione proprio sul terreno della progettualità politica, guidata dal FPLE.

b) Il popolo eritreo, ai sensi del vigente diritto internazionale, è legittimato ad esercitare il diritto all'autodeterminazione, nella duplice accezione esterna (indipendenza) ed interna (scelta della forma di governo), sia che si consideri la situazione dell'Eritrea come una situazione coloniale (considerato il fallimento dell'originario intervento dell'Onu, che avrebbe ricondotto la situazione agli anni che precedono la "sistemazione" dell'Eritrea all'interno dello stato etiopico), sia che si

consideri il processo di autodeterminazione in atto come avulso da un contesto tipicamente coloniale.

Nella prima ipotesi varrebbe la prassi consolidata in base alla Dichiarazione dell'Assemblea generale del 1960 «Sulla concessione dell'indipendenza ai popoli soggetti a dominazione coloniale».

Nella seconda vale la inequivocabile statuizione dell'articolo 1 dei Patti sopra ricordati, riferita ad un soggetto, quale è appunto il popolo eritreo, che ha tutti i requisiti per esserne il legittimo titolare.

c) Giova, inoltre, ricordare che sul piano del diritto internazionale continentale, il diritto all'autodeterminazione è sancito come tale nell'articolo 20 della Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, entrata in vigore nel 1987.

d) La legittimazione del popolo eritreo ad esercitare il suo innato diritto all'autodeterminazione è rafforzata dalla violazione della Risoluzione 390 dell'Assemblea generale del 2 dicembre 1950 da parte dello stato etiopico mediante la forzata annessione dell'Eritrea.

### 3. *Indicazioni operative*

#### a) *Ruolo dell'Italia*

In considerazione del ruolo storicamente esercitato dall'Italia nell'area i partecipanti al seminario *chiedono che il governo italiano:*

a) si faccia carico di riaprire il caso Eritrea in seno ai competenti organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite adducendo:

– la responsabilità originaria dell'Onu nello svolgimento della vicenda eritrea;

– l'analogia con il ruolo esercitato dall'Onu nella questione palestinese;

– la precisa competenza dell'Onu ai sensi delle norme del Capitolo VII del suo Statuto;

– l'imperatività dell'articolo 1 dei due Patti internazionali sui diritti umani;

b) riconosca la piena legittimità della causa eritrea;

c) riconosca agli Eritrei residenti in Italia lo status di rifugiati;

d) operi una netta distinzione tra l'interesse alla pace e il rispetto del diritto all'autodeterminazione degli Eritrei da una parte, e i particolari e contingenti rapporti economici dell'industria e della finanza italiana con il governo militare etiopico, dall'altra;

e) non attui discriminazioni nei programmi di aiuto allo sviluppo e faccia pervenire anche nelle zone controllate dal FPLE adeguati rifornimenti alimentari;

f) impedisca l'esportazione e il sotterramento di scorie nucleari lungo le coste dell'Eritrea;

g) vieti qualsiasi esportazione di armi nell'area;

h) promuova un'azione concertata dei paesi membri della Comunità Europea per la soluzione del caso Eritrea secondo le norme del diritto internazionale prima evocate.

*b) Ruolo delle associazioni nongovernative nazionali e internazionali*

I partecipanti al seminario, tenuto conto del ruolo crescente che Ong e Oing esercitano all'interno della politica nazionale e internazionale, in particolare nel settore della cooperazione allo sviluppo, *chiedono che le associazioni nongovernative:*

a) esercitino pressioni presso le competenti istituzioni politiche nazionali e internazionali (Sottocommissione contro la discriminazione e per la protezione delle minoranze, Onu; Consiglio d'Europa; Parlamento Europeo; Unesco) affinché si presti urgente e concreta attenzione al caso Eritrea e si adempia all'obbligo giuridico internazionale di rispettare il diritto all'autodeterminazione;

b) esercitino pressioni presso il Ministero degli Affari Esteri e la Comunità europea affinché una parte degli aiuti vadano alle popolazioni delle zone "liberate" dell'Eritrea;

c) diano vita ad un Comitato di Ong che controlli il flusso, pubblico e privato, degli aiuti nell'area del Corno d'Africa;

d) dimostrino maggiore autonomia e iniziativa nell'instaurare e intrattenere rapporti diretti di cooperazione con le popolazioni delle zone liberate dell'Eritrea. ■